

S T A T U T O

della

"SUDGEST AID AIUTARE LO SVILUPPO DIFFICILE SOCIETA' CONSORTILE A RESPONSABILITA' LIMITATA"

ARTICOLO 1

DENOMINAZIONE

E' costituita una Società consortile ai sensi dell'art. 2615 ter C.C. nella forma di società a responsabilità limitata, denominata "SUDGEST AID AIUTARE LO SVILUPPO DIFFICILE Società Consortile a Responsabilità Limitata". La Società potrà utilizzare la denominazione sociale abbreviata "SUDGEST AID SCARL.".

ARTICOLO 2

SEDE

La Società ha sede in Roma e potrà istituire o sopprimere Filiali, Agenzie o rappresentanze in Italia e all'Estero.

ARTICOLO 3

DURATA

La durata della Società è stabilita fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta).

La Società stessa potrà essere sciolta anticipatamente o prorogata per deliberazione dell'Assemblea dei Soci.

ARTICOLO 4

DOMICILIO DEI SOCI

Il domicilio dei soci per quanto attiene ai rapporti con la Società è quello dagli stessi indicato per l'iscrizione sul libro soci.

I soci stessi sono tenuti a comunicare entro 10 (dieci) giorni le variazioni del proprio domicilio a mezzo lettera raccomandata indirizzata al Consiglio di Amministrazione.

ARTICOLO 5

OGGETTO E SCOPO SOCIALE

La Società non persegue scopo di lucro, ma di interesse generale e costituisce la struttura organizzata attraverso la quale i soci, ai sensi dell'articolo 2612 Codice Civile, coordinano e svolgono determinate fasi della propria attività per aiutare lo sviluppo sostenibile, dal punto di vista sociale, economico e ambientale, in Italia e all'Estero. La Società opera soprattutto, ma non esclusivamente, nelle aree nazionali ed internazionali di crisi e nei territori in maggiore ritardo dal punto di vista delle condizioni sociali, economiche, ambientali ed infrastrutturali; nelle situazioni di conflitto sociale e post conflitto bellico ed in quelle oggetto da emergenze ambientali e naturali. Le attività della Società si espletano attraverso l'accompagnamento della Pubblica Amministrazione, dei governi nazionali, regionali e locali, degli Enti e soggetti territoriali e della società

civile, e riguardano: la qualificazione delle risorse umane; la pianificazione e programmazione socio-economica e territoriale; la difesa, valorizzazione e organizzazione delle risorse ambientali, idriche, del suolo e sottosuolo; l'innovazione tecnologica; il recupero della legalità e coesione sociale; il rispetto e la valorizzazione delle diverse culture e delle pari opportunità.

Con riferimento all'oggetto sociale come sopra individuato la società potrà, tra l'altro, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- a. Svolgere attività di cooperazione allo sviluppo in favore delle popolazioni del Terzo Mondo, perseguendo gli obiettivi di solidarietà tra i popoli e di piena realizzazione dei diritti fondamentali dell'uomo;
- b. promuovere, progettare e realizzare azioni di sistema, attività di formazione e alta formazione, interventi di qualificazione delle risorse umane, servizi formativi avanzati e blended, in presenza e a distanza, in Italia e all'Estero, anche promuovendo, gestendo e/o partecipando a scuole e organismi permanenti a ciò dedicati;
- c. promuovere, progettare e realizzare azioni di riqualificazione e riconversione ed inserimento al lavoro delle risorse umane, anche attraverso interventi formativi mirati e specialistici nel quadro del potenzia-

mento dello sviluppo locale e dell'occupazione nelle aree oggetto della missione societaria;

d. promuovere, progettare e realizzare progetti di supporto alle politiche di assistenza dell'immigrazione in Italia e all'Estero e di aiuto allo sviluppo nelle aree di emigrazione, anche al fine della creazione di nuove condizioni di professionalità e di nuove occasioni di lavoro;

e. fornire assistenza tecnica alla programmazione economico-sociale ed alla pianificazione territoriale e dell'ambiente, alla progettazione tecnica nel campo ambientale e delle infrastrutture, applicando i criteri tecnici e metodologici dello sviluppo sostenibile;

f. svolgere le funzioni di "main contractor" per l'esecuzione di lavori, anche di natura edilizia, e di direzione lavori, nell'ambito di progetti di cooperazione internazionale e aiuto nelle aree oggetto della missione societaria;

g. promuovere, progettare e organizzare moderne forme di gestione e manutenzione delle infrastrutture e dei servizi nel settore ambientale e dello sviluppo locale, anche attraverso la partecipazione alle strutture di gestione;

h. promuovere la collaborazione ed il coordinamento tra Università e Centri scientifici e di ricerca, anche ai

fini del loro coinvolgimento in progetti di innovazione tecnologica, anche attraverso la fornitura di servizi specialistici;

i. promuovere ed applicare metodologie e processi di risoluzione di conflitti interistituzionali, di interessi e sociali anche attraverso azioni di informazione, comunicazione, ingegneria del consenso e di concertazione e coesione sociale;

j. promuovere e realizzare progetti di ristabilimento della legalità, rispetto delle istituzioni e delle condizioni di sicurezza civile a supporto di nazioni, regioni, enti locali in aree caratterizzate anche dalla presenza di organizzazioni criminali, anche attraverso progetti di animazione sociale, culturale e di valorizzazione delle pari opportunità;

k. promuovere e realizzare, nell'ambito di programmi di cooperazione allo sviluppo e di intervento nelle aree oggetto della missione societaria, progetti per la nascita di nuove attività economiche, anche utilizzando come strumento finanziario il microcredito;

l. promuovere, progettare e realizzare programmi, progetti, azioni nel settore socio-sanitario;

m. promuovere, progettare e realizzare programmi, progetti, azioni nel settore turistico seguendo e proponendo i criteri della sostenibilità e del rispetto delle

culture locali;

n. assistere nazioni, regioni, enti locali nelle aree oggetto della missione societaria nella individuazione, ricerca e acquisizione di finanziamenti per progetti, programmi e piani di sviluppo;

o. assistere le Regioni italiane nelle attività di internazionalizzazione delle economie locali e nelle attività di partnership internazionale;

p. assistere l'intervento di imprese italiane all'Estero nell'ambito di programmi di cooperazione e sviluppo e di aiuto alle aree oggetto della missione societaria;

q. partecipare a Progetti e Programmi promossi dall'Unione Europea, Organismi e Istituzioni nazionali e internazionali, anche attraverso procedure di gara.

Inoltre, per il perseguimento dell'oggetto sociale, la Società potrà tra l'altro:

- elaborare studi e rapporti sulle realtà e le problematiche locali, regionali e nazionali e internazionali;
- effettuare indagini d'area e/o di scenario, nonché studi di fattibilità tecnico/economica;
- redigere programmi e progetti esecutivi relativi ad interventi localizzati o diffusi;
- adottare adeguati strumenti tecnologici e software, che consentano la affidabilità dei sistemi di comunicazione, informazione, formazione, progettazione e ar-

chiviazione;

- promuovere e realizzare sistemi informativi ed attività di comunicazione, informazione e relazioni pubbliche;
- effettuare ricerche per la definizione di metodologie e strumenti innovativi finalizzati ad una efficace lettura del territorio, anche attraverso l'elaborazione di indicatori appositamente formulati e l'utilizzo di tecnologie innovative;
- definire parametri e capitolati per la valutazione ed il monitoraggio di programmi ed interventi complessi;
- realizzare azioni di controllo di qualità delle attività e di loro rendicontazione, nonchè monitoraggio delle suddette azioni;
- effettuare interventi operativi o promozionali, stipulare accordi, intese, costituire associazioni, organismi internazionali, società, utili al conseguimento dei fini societari.

Al solo fine del raggiungimento di tali scopi, nel rispetto delle norme di legge vigenti ed in ogni caso non nei confronti del pubblico ed in misura non prevalente rispetto alle altre attività, la Società potrà compiere qualsiasi attività immobiliare e mobiliare, commerciale e finanziaria che si rendesse utile e necessaria per il raggiungimento dello scopo sociale, nonchè assumere par-

tecipazioni in altre imprese aventi analogo oggetto - esclusa comunque la collocazione di dette partecipazioni presso il pubblico - ricevere e prestare garanzie nel modo più ampio da e/o a favore di terzi siano essi privati o società e precisamente può obbligarsi con fidejussioni, avalli, iscrizioni di ipoteca sui beni sociali a garanzia di mutui, fidi, operazioni bancarie di ogni genere, concessi alla società e/o a terzi da Istituti di Credito o Enti finanziari.

ARTICOLO 6

CAPITALE

a) Il capitale sociale è di euro 50.000 (cinquantamila) diviso in quote come per legge.

Il capitale sociale potrà essere aumentato, in relazione alla richiesta di ammissione di nuovi soci o per affrontare nuovi programmi sociali, su decisione dell'Assemblea dei soci, che delibera per tale oggetto con la maggioranza di almeno due terzi del capitale sociale in prima convocazione e di oltre la metà del capitale sociale in seconda convocazione.

Con la delibera di aumento del capitale sociale, motivata dall'ammissione di nuovi soci ed adottata con le maggioranze sopra indicate, può essere escluso o limitato il diritto di opzione nella sottoscrizione, in relazione alla natura consortile dello scopo sociale e comunque nei

limiti e con le modalità previste dall'articolo 2441 commi 4, 5 e 6 Codice Civile.

b) Il Consiglio di Amministrazione - in sede di proposta di aumento del capitale sociale o la stessa assemblea dei soci in fase di delibera di aumento - può determinare un sovrapprezzo da proporre all'assemblea, disciplinandone le modalità di applicazione.

Ogni quota dà diritto ad un voto per ogni euro 1 (uno) di valore nominale.

Le quote possono essere liberate, anche in parte, mediante conferimento di beni in natura e di crediti sotto l'osservanza delle disposizioni di legge.

c) Le quote non possono essere sottoposte a pegno o a vincolo alcuno senza il gradimento da parte del Consiglio di Amministrazione, a norma del successivo articolo 8.

ARTICOLO 7

PRELAZIONE

I soci che intendono alienare le proprie quote o parte di esse sono tenuti ad offrirle per iscritto in prelazione agli altri soci.

L'offerta dovrà contenere l'identificazione della quota offerta, dell'offerente acquirente, del prezzo e delle modalità e tempi del trasferimento e dovrà essere inviata, a mezzo lettera raccomandata A.R., all'organo ammini-

strativo, il quale, espletto il proprio gradimento ai sensi del successivo articolo 8, ne darà comunicazione entro trenta giorni agli altri soci, sempre a mezzo lettera raccomandata A.R.

Tutti gli altri soci potranno esercitare il loro diritto di prelazione, dandone comunicazione, sempre con lettera raccomandata A.R., da inviarsi entro trenta giorni dal ricevimento della lettera di cui sopra, all'organo amministrativo.

Scaduti i termini per l'esercizio della prelazione spettante a tutti gli altri soci, l'organo amministrativo entro trenta giorni dall'ultima scadenza comunicherà al socio offerente se la prelazione è stata o meno esercitata, a mezzo lettera raccomandata A.R.

In caso di mancato esercizio della prelazione, il socio potrà eseguire liberamente il trasferimento all'offerente acquirente entro un anno dall'offerta in prelazione al prezzo non inferiore a quello indicato nella propria comunicazione.

Dopo tale termine occorrerà ripetere la procedura qui prevista.

ARTICOLO 8

GRADIMENTO

Il trasferimento delle quote ovvero la costituzione di pegno o di diverso vincolo a favore di persone o Enti da

indicare nella comunicazione della proposta ai sensi del precedente articolo 7 è in ogni caso sottoposto al gradimento preliminare del Consiglio di Amministrazione che può essere negato entro trenta giorni dalla richiesta, con l'obbligo di motivazione.

Il gradimento può essere rifiutato:

- 1) quando la cessione o la costituzione di pegno dovrebbe aver luogo nei confronti di soggetti che svolgano attività palesemente incompatibile con gli scopi sociali;
- 2) quando l'eventuale cessionario o creditore pignoratizio sia in stato di insolvenza ovvero di incapacità giuridica.

ARTICOLO 9

OBBLIGHI DEI SOCI

La responsabilità dei soci è limitata, per le obbligazioni sociali, all'ammontare delle quote sottoscritte.

I soci sono obbligati a sottostare alle deliberazioni regolarmente prese dagli organi sociali per l'attuazione degli scopi sociali.

Alle obbligazioni assunte dalla società nei confronti dei terzi non si applica l'articolo 2615, secondo comma, Codice Civile.

ARTICOLO 10

AMMISSIONE DI NUOVI SOCI

La Società intende privilegiare l'ammissione delle Regioni e degli Enti locali e territoriali.

L'ente e la persona fisica o giuridica che desidera partecipare alla Società deve presentare domanda scritta al Consiglio di Amministrazione sottoscritta dal proponente o dal suo legale rappresentante.

Le richieste di ammissione alla Società da parte di Regioni ed Enti locali e territoriali saranno esaminate in via prioritaria e potranno essere deliberate dall'assemblea condizioni di sottoscrizione particolarmente agevolate.

La domanda deve contenere il provvedimento dell'organo competente a deliberare la proposizione della domanda e l'assunzione delle obbligazioni conseguenti all'eventuale accoglimento.

ARTICOLO 11

ESCLUSIONE DEL SOCIO

L'esclusione di un socio è deliberata dall'Assemblea con il voto favorevole di tanti soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale su proposta del Consiglio di Amministrazione e può avere luogo per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge e dal presente statuto.

La dichiarazione di fallimento è immediatamente operante agli effetti dell'esclusione.

Il socio che incorra in uno dei casi che prevedono l'esclusione può venire sospeso dalla partecipazione alle attività della Società per decisione del Consiglio di Amministrazione, il quale deve contestualmente convocare l'Assemblea perchè deliberi in merito.

Al socio escluso spetta la restituzione di un importo pari al valore nominale della quota sottoscritta ovvero al minor valore risultante dal bilancio dell'esercizio in cui è deliberata l'esclusione.

L'esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla data di comunicazione della delibera assembleare al socio escluso.

Detta comunicazione deve essere fatta dal Consiglio di Amministrazione a mezzo lettera raccomandata nei dieci giorni liberi successivi alla delibera.

L'Assemblea che delibera l'esclusione delibera anche in merito alle modalità di rimborso del valore della quota al socio escluso.

ARTICOLO 12

REGOLAMENTO

I rapporti economici e di ripartizione di attività tra i soci e la Società, ai fini del perseguimento degli scopi indicati nell'articolo 5 e del soddisfacimento delle esigenze finanziarie della Società possono essere disciplinati da un apposito Regolamento predisposto dal Consiglio

di Amministrazione ed approvato dall'Assemblea.

ARTICOLO 13

ORGANI SOCIALI

Sono organi della Società:

- a) l'Assemblea;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- d) il Direttore generale
- d) il Collegio dei Sindaci, se nominato.

ARTICOLO 14

ASSEMBLEA

L'assemblea è convocata con avviso spedito ai soci almeno otto giorni prima dell'adunanza.

L'avviso può essere redatto su qualsiasi supporto (cartaceo o magnetico) e può essere spedito con qualsiasi sistema di comunicazione (compresi il telefax e la posta elettronica).

E' comunque previsto che i soci debbano ricevere l'avviso di convocazione almeno cinque giorni prima della data fissata per l'assemblea.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare all'ordine del giorno, nonchè del giorno, ora e luogo dell'eventuale seconda convocazione.

L'assemblea è comunque validamente costituita in mancanza

delle formalità suddette quando è presente o rappresentato l'intero capitale sociale e siano presenti o informati della riunione gli amministratori ed i Sindaci in carica se nominati; tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

Ai fini della totalitarità dell'assemblea, di cui all'articolo 2479 bis, comma 5, del Codice Civile, occorre che gli amministratori (e, se nominati, i Sindaci) assenti all'adunanza rilascino una dichiarazione scritta (redatta su qualsiasi supporto, cartaceo o magnetico, e spedita alla società con qualsiasi sistema di comunicazione, compresi il telefax e la posta elettronica), da conservarsi agli atti della società, da cui risulti che essi sono informati della riunione assembleare.

Le decisioni dell'assemblea sono tempestivamente comunicate agli amministratori ed ai Sindaci che sono rimasti assenti.

L'assemblea deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale che è prevista al 31 dicembre di ogni anno, ovvero entro centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale qualora la società sia tenuta alla redazione del bilancio consolidato e negli altri casi di cui all'articolo 2364, ultimo comma,

Codice Civile nel rispetto delle condizioni e dei limiti
ivi previsti.

La convocazione dell'Assemblea dovrà essere fatta senza
ritardo quando è inoltrata richiesta ai sensi di legge
dagli aventi diritto.

ARTICOLO 15

CONVOCAZIONE DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è convocata dall'organo di amministrazione e
per esso dal Presidente o dal Vice Presidente o altro
Consigliere, in caso di assenza o impedimento del Presi-
dente, a norma di legge nella sede sociale o altrove,
purchè in Italia, secondo quanto sarà indicato nell'avvi-
so di convocazione.

ARTICOLO 16

QUORUM ASSEMBLEA

Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
l'osservanza delle norme previste dal presente statuto
ovvero, in mancanza di specifica previsione, di quelle
previste dall'articolo 2479 bis Codice Civile.

ARTICOLO 17

INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Possono partecipare all'Assemblea tutti i soci che risul-
tino iscritti nel libro dei soci.

ARTICOLO 18

RAPPRESENTANZA IN ASSEMBLEA

Ogni socio che abbia diritto di intervenire all'Assemblea può farsi rappresentare ai sensi dell'articolo 2479 bis Codice Civile anche da non soci.

Ciascun delegato non può rappresentare più di due soci.

Gli enti e le società legalmente costituiti possono intervenire all'Assemblea a mezzo di persona che abbia la legale rappresentanza o a mezzo di persona designata dal legale rappresentante e munita di delega scritta.

Spetta al Presidente dell'Assemblea constatare la regolarità delle deleghe ed in genere il diritto di intervento all'Assemblea.

Quando tale constatazione è avvenuta, la validità della costituzione dell'Assemblea non potrà essere infirmata per il fatto che alcuni intervenuti abbandonino l'adunanza.

La rappresentanza in Assemblea non potrà essere conferita agli amministratori, ai sindaci, ai dipendenti della Società ed agli altri soggetti indicati cui tale rappresentanza non è consentita dalla legge.

ARTICOLO 19

PRESIDENZA DELL'ASSEMBLEA

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ovvero, in sua assenza o impedimento, da uno dei Vice Presidenti ed, in loro assenza o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea.

L'Assemblea nomina un segretario, anche non socio, e se lo ritiene opportuno due scrutatori tra i soci.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono risultare dal processo verbale firmato dal Presidente, dal segretario ed eventualmente dagli scrutatori. Nei casi di legge ed inoltre quando il Presidente lo ritenga opportuno il verbale viene redatto da un Notaio.

ARTICOLO 20

AMMINISTRAZIONE

La Società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero variabile di membri da 3 (tre) a 7 (sette), anche non soci, nominati dall'Assemblea che ne determina il numero.

Gli Amministratori durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono sempre rieleggibili; essi hanno diritto ad un compenso nella misura che sarà fissata dall'Assemblea ed al rimborso delle spese sostenute per conto della Società nell'esercizio delle proprie mansioni, previa rendicontazione documentata.

Il Presidente viene nominato dall'assemblea su designazione del socio di maggioranza, è rinominabile ed ha la stessa durata del Consiglio.

Il Consiglio di Amministrazione può nominare al suo in-

terno uno o più Vice Presidenti, nonché uno o più Amministratori Delegati.

Il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Presidente, può nominare uno o più Direttori Generali, stabilendone durata in carica, mansioni e poteri.

ARTICOLO 21

RIUNIONE DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nel luogo indicato nell'avviso di convocazione, nella sede sociale o altrove, tutte le volte che il Presidente o chi ne fa le veci lo giudichi necessario o quando ne sia fatta richiesta dalla maggioranza degli Amministratori in carica.

Di regola, la convocazione, che deve avvenire sempre in forma scritta, è fatta almeno cinque giorni liberi prima della riunione.

Nei casi di urgenza il termine può essere più breve, ma non inferiore ad un giorno

Le riunioni di Consiglio sono presiedute dal Presidente e, in sua assenza, dal Vice Presidente più anziano di età.

Alle riunioni di Consiglio assiste, ove nominato, il Direttore Generale; il Presidente può, inoltre, invitare a partecipare al Consiglio dirigenti o persone con specifiche professionalità.

E' ammessa, a norma di legge, la possibilità che le adu-

nanze del Consiglio si tengano per teleconferenza o per videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione ed intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

In questa ipotesi la riunione si intenderà svolta nel luogo in cui si trovano il Presidente ed il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

Nell'ipotesi di adunanza per teleconferenza o videoconferenza, il relativo avviso di convocazione dovrà indicare, oltre ai dati di cui sopra, anche dove si trova il terminale per teleconferenza o videoconferenza.

ARTICOLO 22

VALIDITA' DELLE DELIBERAZIONI DEL CONSIGLIO

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza della maggioranza degli Amministratori in carica.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede.

ARTICOLO 23

VERBALI

Le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, risultano da processi verbali che, trascritti su apposito li-

bro tenuto a norma di legge, vengono firmati dal Presidente della seduta e dal Segretario, nominato di volta in volta anche tra estranei al Consiglio.

ARTICOLO 24

DELEGA E POTERI DEL PRESIDENTE

Il Consiglio su proposta del Presidente può delegare, in tutto o in parte e con potere di revoca, i suoi poteri al Presidente, ai Vice Presidenti, al Direttore Generale o ad altro membro del Consiglio di Amministrazione stesso, determinandone i poteri ed i limiti delle deleghe.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale della Società e tutti i poteri di indirizzo, di gestione e di controllo delle risorse umane e finanziarie nei limiti indicati dal Consiglio stesso e nel rispetto delle indicazioni dell'assemblea.

ARTICOLO 25

POTERI DEL CONSIGLIO

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria della Società, senza eccezioni di sorta, e più segnatamente gli sono conferite tutte le facoltà per l'attuazione ed il raggiungimento degli scopi sociali che non siano per legge o per statuto riservati in modo tassativo all'Assemblea dei soci o al Presidente.

A titolo esemplificativo il Consiglio, su proposta del

Presidente:

- a) convoca l'Assemblea dei soci;
- b) cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea;
- c) compila i bilanci preventivi e consuntivi da presentare all'Assemblea;
- d) determina annualmente i rapporti economici e di ripartizione di attività fra i soci, secondo quanto previsto dal precedente articolo 12;
- e) delibera nei confronti di soci inadempienti agli obblighi statutari o ai regolamenti e promuove le conseguenti decisioni Assembleari;
- f) delibera su ogni altra questione attribuita alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

Il Consiglio di Amministrazione potrà, inoltre, costituire comitati tecnici e scientifici con funzioni consultive.

I compiti e le mansioni dei comitati saranno indicati nelle deliberazioni istitutive e se ne dovrà dare notizia all'Assemblea nella sua prima riunione.

ARTICOLO 26

RAPPRESENTANZA DELLA SOCIETA'

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito dei poteri propri o a lui delegati, ha la firma sociale e la rappresentanza legale della Società di fronte ai terzi ed in giudizio.

In caso di assenza o impedimento del Presidente la firma sociale e la rappresentanza legale spetta al Vice Presidente più anziano di età.

La firma del Vice Presidente attesta l'assenza o l'impedimento del Presidente.

Il Consiglio di Amministrazione potrà rilasciare procure speciali e nominare procuratori speciali per singoli atti e contratti o per determinate categorie di atti e contratti, scegliendoli sia fra i Consiglieri, che fra i dipendenti o terzi, determinandone i poteri e fissandone l'eventuale compenso.

ARTICOLO 27

COLLEGIO SINDACALE

Nei casi espressamente previsti dalla legge ovvero qualora i soci lo reputino opportuno, l'assemblea nomina un Collegio Sindacale composto di tre Sindaci effettivi e due supplenti, tutti iscritti nell'Albo dei Revisori Contabili, i quali durano in carica per tre esercizi, scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica e sono rieleggibili.

L'Assemblea che nomina il Presidente e i componenti del Collegio Sindacale determina il compenso spettante per il triennio.

Il Collegio esercita i poteri di cui agli articoli 2403 e

2403 bis del Codice Civile ed esercita tutti i poteri conferiti dalla legge.

Gli accertamenti eseguiti sono fatti constatare nell'apposito libro.

La riunione potrà tenersi anche per audioconferenza e videoconferenza.

L'assemblea potrà incaricare il Collegio Sindacale del controllo contabile di cui agli articoli 2409 bis e 2409 ter del Codice Civile o demandare detto controllo ad un revisore esterno o ad una società di revisione, iscritti nel registro istituito presso il Ministero della Giustizia.

ARTICOLO 28

LIQUIDAZIONE

In caso di scioglimento, l'Assemblea con le maggioranze stabilite dalla legge determinerà le norme della liquidazione e nominerà, fissandone i poteri ed il compenso, uno o più liquidatori.

ARTICOLO 29

Per tutto quanto non è previsto nell'atto costitutivo e nel presente statuto si applicano le disposizioni di legge in materia.

F.to Vanna Fadini

Riccardo Fellini

Guglielmo De Gregorio

Antonio Di Tolla

Notaio RICCARDO CLEMENTE